



*Direzione 4 – Servizi alla persona – casa e partecipazione
Ufficio cultura e politiche giovanili*

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO DI N. 5 DIPENDENTI DELLA DIREZIONE 4 PER EVENTO FORMATIVO LUBEC 2026

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto del presente Foglio di patti e condizioni è l’affidamento diretto dei **servizi di ospitalità a Lucca per 5 dipendenti della Direzione 4 Cultura e Biblioteca per un evento formativo.**

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici, mediante ricorso al sistema del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023.

Le informazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso e di utilizzo del Sistema MEPA, nonché il quadro normativo di riferimento, sono reperibili sul portale <https://www.acquistinretepa.it/> sezione Supporto Operatore economico / sezione Wiki costituendone parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Per specifiche richieste di assistenza sull’utilizzo di MEPA si prega di contattare l’Help Desk di MEPA - Operatori al numero verde 800 062 060.

Sintesi della procedura: (tabella n. 1)

Indirizzo stazione appaltante	Comune di Lodi, piazza Broletto n. 1 – 26900 Lodi (LO)
Tipologia della procedura	Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 36/2023 (di seguito “Codice”)
Codice CIG	sarà comunicato al fornitore con approvazione Determina Dirigenziale che ne impegna la spesa e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Codice Ateco –	55.10.00 – Servizi di alloggio di alberghi e simili
CPV	55110000-4: Servizi di sistemazione alberghiera



Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 18.00 del 21/09/2026
Criterio di Aggiudicazione	// (affidamento diretto)
Valore totale della procedura	€ 727,27 (settecentoventisette /27), oltre IVA e oneri
Valore degli oneri della sicurezza da interferenze	€ 00,00
Responsabile Unico del Progetto	Dott.ssa Giorgia Giordano
Durata del contratto	1 mese
Luogo di esecuzione del contratto	Lodi
Termine del procedimento (art. 2, c. 2, L. 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

Documenti che compongono la procedura di affidamento

- Allegato A - Foglio patti e condizioni
- Allegato B – Domanda e dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del D.lgs 36/2023
- Allegato C – Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
- Allegato D – Informativa Comuni - Gare appalto e altre procedure di acquisizione beni e servizi *(per accettazione e sottoscrizione)*
- Allegato E – Patto integrità

Requisiti dell'operatore economico

1) Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

L'operatore economico individuato deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Ove l'operatore economico individuato si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se



dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Altre cause di esclusione

A pena di esclusione, l'operatore economico deve dichiarare di non aver affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

2) Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

L'operatore economico deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ordine speciale dichiarati nella domanda di partecipazione.

Requisiti di idoneità professionale

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite accesso Banche dati Telemaco delle Camere di Commercio. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Sopralluogo

Per la tipologia di servizio non è richiesto sopralluogo.

Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, dato il valore di gara, gli operatori economici sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 3 – IMPORTO, DURATA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO

L'affidamento diretto del servizio è costituito da un unico lotto poiché la natura del servizio richiesto non rende opportuna la suddivisione in lotti.



Il corrispettivo complessivo presunto dei servizi è fissato in **euro 727,27** settecentoventisette /27), **oltre IVA.**

L'affidamento diretto del servizio avrà durata di 1 mese decorrenti dalla data di perfezionamento del contratto.

L'importo sopra specificato deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo dei servizi secondo le presenti condizioni di contratto.

L'offerta è onnicomprensiva di tutti i costi necessari alla completa erogazione del servizio, comprese le licenze, il canone della piattaforma, l'infrastruttura cloud, la manutenzione, gli aggiornamenti, l'assistenza tecnica e ogni altro onere connesso all'esecuzione del servizio, comprese le coperture assicurative richieste dal presente Foglio Patti e Condizioni.

Ogni costo in tal senso, e quant'altro non sia espressamente previsto dal presente capitolato a carico dei Comuni, è a carico della ditta appaltatrice.

Le liquidazioni degli interventi saranno effettuate dietro presentazione di regolare fattura.

Nell'esecuzione del servizio non si individuano rischi interferenziali, pertanto, non si pone la redazione del DUVRI.

Sono fatte salve, inoltre, le ipotesi di risoluzione anticipata o di recesso nei casi previsti dal presente documento, dalla legge o dal Codice Civile.

Revisione prezzi

Si applica quanto disposto dall'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

ART. 4 – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio, con le caratteristiche corrispondenti a quanto indicato nel seguente art. 5, sarà aggiudicato con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023.

Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma MEPA. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 21/09/2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma MEPA non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta, a meno che il RUP non disponga la proroga del termine di presentazione.



Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico che presenta l'offerta.

Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma MEPA entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte"

L'"OFFERTA" è composta da:

A. Documentazione amministrativa;

B. Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, l'operatore economico riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma MEPA- acquisti in rete - consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.lgs. 36/2023, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica.

Si precisa che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;



- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna all'operatore economico che ha presentato l'offerta un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede alla non aggiudicazione.

Ove l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

L'operatore economico utilizza la Piattaforma MEPA per compilare o allegare la seguente documentazione:

- Allegato A - Foglio patti e condizioni
- Allegato B – Domanda e dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del D.lgs 36/2023
- Allegato C – Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
- Allegato D – Informativa Comuni - Gare appalto e altre procedure di acquisizione beni e servizi (*per accettazione e sottoscrizione*)
- Allegato E - Patto integrità

Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie è redatta secondo il modello di cui all'allegato "Domanda e dichiarazione sostitutiva requisiti".

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente è tenuto a dichiarare (nel caso ricorrano le condizioni):

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del



codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento. Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

La domanda e le relative dichiarazioni sono **firmate dal legale rappresentante o da un suo procuratore munito della relativa procura**. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Eventuali dichiarazioni da rendere a cura dell'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Ove ricorrano le condizioni, l'operatore economico dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Offerta economica

L'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta economica" della Piattaforma il valore complessivo della propria offerta, espresso in termini di minor prezzo, utilizzando un massimo di 2 cifre decimali separate dalla virgola.

Il valore di riferimento, a cui verrà applicato lo sconto offerto, **comprende tutte le voci di costo, pari a € 727,27 (settecentoventisette /27), oltre IVA e oneri.**



ATTENZIONE: ULTERIORI VINCOLI PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

- Non sono ammesse offerte con ribasso pari al 100%, pena l'esclusione dalla procedura di gara;
- Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate rispetto alla base d'asta, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Criterio di aggiudicazione

Il servizio, con le caratteristiche corrispondenti a quanto indicato nel seguente art. 5, sarà aggiudicato con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Verifica della documentazione amministrativa

Il RUP, preliminarmente alla valutazione dell'offerta economica, procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Il RUP provvede ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 4, se necessario.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario deve assicurare:

- **la prenotazione di n. 5 camere doppie (uso singola) comprensive di prima colazione per le date 13 – 15 ottobre 2026**

ART. 6 – PRESTAZIONI RICHIESTE

- **Il servizio richiesto consiste nella messa a disposizione di n. 5 camere doppie (uso singola) comprensive di prima colazione per le date 13 – 15 ottobre 2026 per ospitare n. 5 dipendenti del Comune di Lodi.**

Il servizio comprende, in particolare:

- Camera con prima colazione compresa



ART. 7 – PRESTAZIONI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione comunale le tasse di soggiorno previste dal Comune di Lucca.

ART. 8 – FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI

Il presente affidamento è finanziato con mezzi proprio di bilancio del Comune di Lodi.

L'aggiudicatario dovrà emettere fatture elettroniche, ai sensi della normativa vigente, unitamente ai documenti giustificativi del servizio prestato.

Il pagamento, a mezzo bonifico bancario, sarà effettuato a 30 giorni dalla data della fattura. Scaduto il termine di pagamento di cui sopra, il Comune non potrà essere considerata in mora se non dopo l'inutile decorso di 60 giorni dal ricevimento di raccomandata A.R. di sollecito, inviata dopo la scadenza di pagamento. In ogni caso, il tasso di interesse applicato sarà quello legale.

Le fatture dovranno essere emesse dall'aggiudicatario e trasmesse al Comune mediante il sistema di fatturazione elettronica.

La fattura dovrà contenere i seguenti dati:

- Codice identificativo di gara: **CIG – sarà comunicato al fornitore con approvazione Determina Dirigenziale che ne impegna la spesa**
- Codice Univoco Comune di Lodi **R6KBM0**.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni poste in liquidazione.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato dall'aggiudicatario come valido motivo per la risoluzione del contratto o per la sospensione del servizio erogato.

Dai corrispettivi dovuti possono essere detratti gli importi delle pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico dell'aggiudicatario e quant'altro dovesse essere dallo stesso dovuto.

ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., e a fornire al Comune ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati al Comune tempestivamente e, comunque, entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportando il codice



identificativo di gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della citata legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9-bis, L. 136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente foglio patti e condizioni, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

ART. 10 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO, SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di richiesta di interruzione dei servizi oggetto del presente affidamento diretto da parte dell'Amministrazione comunale, quest'ultima è tenuta ad informare l'aggiudicatario almeno 5 giorni consecutivi prima della data fissata per l'interruzione del servizio medesimo, fatte salve cause di forza maggiore.

In tal caso, nessun indennizzo potrà essere preteso dall'aggiudicatario.

Qualora il servizio debba essere sospeso per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore, per motivi elettorali l'Amministrazione comunale ne darà informazione all'aggiudicatario, il quale non avrà diritto ad alcun compenso per il lavoro non eseguito e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcuna pretesa in merito.

ART. 11 – RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE

L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione del servizio e dei danni direttamente imputabili a propri inadempimenti, negligenze, errori o violazioni degli obblighi contrattuali e normativi connessi all'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario si obbliga a mantenere indenne il Comune di Lodi dalle pretese di terzi derivanti da fatti, atti o omissioni imputabili all'aggiudicatario nell'esecuzione del servizio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di responsabilità.

In particolare, l'aggiudicatario deve garantire una copertura assicurativa:

- di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), relativa all'attività esercitata e comprensiva dei rischi connessi all'erogazione dei servizi oggetto dell'affidamento;

ART. 12 – GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, **la garanzia provvisoria non è richiesta.**

Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, non è richiesta neanche la garanzia definitiva in quanto il valore delle singole prestazioni oggetto del presente servizio si ritiene esiguo. *(In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale).*



ART. 13 – VIGILANZA E CONTROLLI

Per qualsiasi problema organizzativo e gestionale inerente allo svolgimento dei servizi di cui al presente affidamento sono referenti i competenti Uffici della Direzione 4 – Servizi alla persona – casa e partecipazione – servizi per la cultura del Comune di Lodi. La vigilanza sulla rispondenza tra le norme contenute nel presente foglio patti e condizioni ed i servizi prestati dall'aggiudicatario è di pertinenza del Dirigente della citata Direzione. Costui ha competenza di verificare e di controllare, anche tramite la delega al personale in servizio negli uffici e presso le sedi, in ordine all'espletamento di tutte le mansioni previste dal presente foglio patti e condizioni.

Dei controlli e delle verifiche viene informato il Responsabile del servizio che è tenuto a fornire agli uffici comunali incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria.

Il Comune di Lodi comunicherà per iscritto all'Aggiudicatario le osservazioni e/o le presunte irregolarità del servizio che possono o meno dare luogo a penali, fissando eventualmente un termine per l'adeguamento.

ART. 14 – PENALITÀ

Il Comune di Lodi ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, ispezioni volte a verificare il corretto svolgimento del servizio oggetto di affidamento.

Le penali possono essere applicate anche in relazione a indisponibilità del servizio, ritardi nell'assistenza o nel ripristino e altre violazioni degli obblighi contrattuali suscettibili di quantificazione.

Secondo quanto disposto dall'art. 126 del D.lgs 36/2023 per *“il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”*. In tal caso il Comune potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 21.

Qualora non venissero rispettati gli obblighi previsti dagli articoli del presente Foglio Patti e condizioni il Comune di Lodi procede con contestazione dell'addebito, fatto salvo il risarcimento di ulteriori maggiori danni e l'applicazione degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

La contestazione dell'addebito viene inviata tramite PEC all'aggiudicatario, invitando lo stesso a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni naturali e consecutivi.

Qualora l'aggiudicatario non contro deduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a



giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale.

L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 15 – SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In materia di sospensione contrattuale, si applica, per quanto compatibile, l'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.

In materia di risoluzione contrattuale, il Comune di Lodi si riserva la facoltà di risolvere il contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali debitamente contestati per via formale al soggetto gestore. Qualora l'aggiudicatario non adempia a quanto richiesto dall'ente titolare del progetto, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del danno. Tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'aggiudicatario.

Si procederà alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) grave e reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali;
- b) mancato funzionamento o grave e prolungata indisponibilità del servizio;
- c) violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali o delle disposizioni contenute nell'Allegato E – Nomina a Responsabile del trattamento;
- d) violazione degli obblighi di sicurezza relativi al servizio;
- e) trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle previste dal contratto o dalle istruzioni del Comune;
- f) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010;
- g) cessione del contratto in violazione della normativa vigente;
- h) inosservanza del divieto di cessione del contratto e di subappalto;
- i) violazione dei diritti degli utenti;
- j) mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla L. 217/2010;
- k) mancato assolvimento degli oneri previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
- l) mancato rispetto del C.C.N.L. di categoria, con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere al personale utilizzato per il servizio;
- m) nelle altre ipotesi previste dalla legge

In tutti i casi di risoluzione del contratto il soggetto gestore non avrà nulla a pretendere dall'Amministrazione comunale per l'interruzione anticipata delle attività e allo stesso sarà trasferito l'importo dovuto esclusivamente per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione.



Qualora si addivenga alla risoluzione contrattuale per le motivazioni sopra riportate, il soggetto gestore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, conseguenti all'interruzione anticipata del rapporto contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs. 36/2023.

ART. 16 – RECESSO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di affidamento nei seguenti casi, previa formale comunicazione all'aggiudicatario con preavviso non inferiore a quindici giorni, senza che da parte dello stesso possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione:

- per motivi di pubblico interesse o per giusta causa;
- nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 122 del D.lgs. 36/2023.

ART. 17 – DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

L'Aggiudicatario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli articoli del presente Foglio Patti e Condizioni. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del Codice civile, tutte le clausole sopra riportate

ART. 18 – STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, il contratto si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Art. 19 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta e preventivamente autorizzata dal responsabile del progetto. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI



Trattandosi di affidamento diretto, la cui stipula del contratto è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 18, **non sono previste spese contrattuali**

ART. 21 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia in merito alla esecuzione del contratto la competenza esclusiva ed inderogabile è del Foro di Lodi.

Nelle more della definizione della controversia, il soggetto gestore non potrà esimersi dal proseguire l'erogazione delle prestazioni ed assicurare la regolare continuità delle attività previste nel presente documento. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ART. 22 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

A tutti gli effetti contrattuali e di legge, il domicilio dell'Aggiudicatario è quello indicato nel contratto da stipularsi dopo l'aggiudicazione.

ART. 23 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

È vietata qualsiasi forma di cessione totale o parziale del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere a terzi i crediti del servizio senza specifica autorizzazione da parte del Comune fermo, comunque, il rispetto delle norme di cui al D.lgs. 36/2023.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali comunicati al Comune di Lodi, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:



DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune
SISTEMA SUSIO SRL	05181300962	Via Pontida 9	20063	Cernusco sul Naviglio MILANO

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è allegato alla documentazione di gara.

Per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del servizio oggetto del presente affidamento, il Comune di Lodi agisce quale Titolare del trattamento e l'aggiudicatario quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. I rapporti tra il Titolare e il Responsabile esterno del trattamento sono disciplinati nell'Allegato E – Nomina a Responsabile esterno del trattamento, che costituisce parte integrante degli atti contrattuali.

ART. 25 – COMUNICAZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLA NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione alle attività oggetto del presente affidamento che comportano il trattamento di dati personali per conto del Comune di Lodi, l'aggiudicatario sarà designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il modello di nomina, allegato alla documentazione della procedura quale Allegato E, è reso disponibile all'operatore economico in fase di procedura per presa visione e accettazione delle condizioni che disciplinano la nomina.

A seguito dell'adozione della determinazione di affidamento e dell'assunzione del relativo impegno di spesa, l'Amministrazione trasmetterà all'aggiudicatario la determinazione e il modello di nomina, che dovrà essere completato per le parti di propria competenza, sottoscritto e restituito all'Amministrazione.

La nomina, una volta perfezionata, costituisce parte integrante e sostanziale degli atti contrattuali relativi all'affidamento.

L'aggiudicatario non potrà procedere al trattamento dei dati personali oggetto del servizio per finalità diverse da quelle previste dal contratto e dalla nomina e dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Comune di Lodi, Titolare del trattamento.

ART. 26 – NORME FINALI E DI RINVIO



Il presente foglio patti e condizioni si compone di **26 articoli**.

Per quanto non espressamente previsto dal presente foglio patti e condizioni e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice civile, alla legislazione in materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al D.lgs. 36/2023.

Il soggetto appaltatore è tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.